



## **Delibera della Giunta Regionale n. 128 del 30/04/2014**

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali  
(53/07)

Oggetto dell'Atto:

**APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA TARIFFARIA REGIONALE PER I SERVIZI DI  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRESTRI.**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

PREMESSO:

- a. che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, la Regione Campania determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari massimi, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico nonché le condizioni e le modalità con cui assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli;
- b. che la Giunta regionale con delibera n. 963 del 30/12/2010 ha rimodulato i livelli tariffari massimi dei titoli di viaggio del sistema tariffario integrato UnicoCampania e inserito il nuovo titolo di viaggio U1;
- c. che con delibera di Giunta regionale n. 78 del 07/03/2011 è stato approvato lo schema di accordo, tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, la Provincia di Avellino, la Provincia di Benevento, la Provincia di Caserta, la Provincia di Salerno, il Comune di Napoli, il Comune di Avellino, il Comune di Benevento, il Comune di Caserta, il Comune di Salerno, avente ad oggetto l'aggiornamento del Sistema tariffario integrato;
- d. che con delibera di Giunta regionale n. 611 del 19/10/2012, è stata prevista, per le aziende rientranti nel sistema UnicoCampania che avevano più volte richiesto una revisione del sistema tariffario, in attesa di introdurre un nuovo sistema tariffario basato sull'uso di *smart card* elettroniche, l'introduzione di nuovi titoli di viaggio, aggiuntivi rispetto a quelli già vigenti, integrati per singola azienda a tariffa ridotta rispetto alla attuale tariffa integrata UnicoCampania, mantenendo invariate le caratteristiche dei titoli in termini di durata e di tipologia di spostamenti, con riferimento:
  - d.1 al biglietto orario;
  - d.2 all'abbonamento mensile;
  - d.3 all'abbonamento annuale;
- e. che con la medesima DGR n. 611/2012 sono stati approvati i livelli tariffari massimi dei nuovi titoli di viaggio integrati per singola azienda, determinati prevedendo una riduzione minima del 10% rispetto alle tariffe attuali UnicoCampania corrispondenti;
- f. che con successiva delibera di Giunta regionale n. 88 del 26/03/2013 la Regione Campania, ha altresì previsto la facoltà per le aziende, di introdurre, sempre nella fase transitoria fino all'avvio del nuovo sistema, oltre ai titoli già introdotti dalla citata DGR n. 611/2012, e in aggiunta a quelli in vigore, nuovi titoli di viaggio per singola azienda quali il biglietto di corsa semplice, il biglietto giornaliero, il week end - giornaliero, il carnet pluricorse, il settimanale e ha approvato i livelli tariffari massimi dei nuovi titoli di viaggio integrati per singola azienda secondo i seguenti criteri:
  - f.1 per il biglietto di corsa semplice aziendale, da poter costruire anche su base chilometrica, si considera una riduzione di almeno il 15% rispetto alle attuali tariffe integrate Unico Campania corrispondenti;

- f.2 per il biglietto giornaliero e giornaliero week end aziendale si considera una riduzione di almeno il 10% rispetto alle attuali tariffe integrate Unico Campania corrispondenti;
- f.3 per il carnet pluricorse si considera una riduzione di almeno il 10% rispetto al multiplo corrispondente del biglietto singolo;
- f.4 per il biglietto settimanale aziendale si considera un livello massimo pari a 3,5 volte il biglietto giornaliero aziendale;
- g. che con la medesima DGR n. 88/2013 è stato altresì previsto:
  - g.1 di autorizzare le aziende di TPL su gomma che lo ritengono, di istituire un servizio di bigliettazione a bordo vetture , con un sovrapprezzo massimo del 30% arrotondato ai 50 cent;
  - g.2 la validità della fase transitoria, con l'attuale assetto tariffario Unico Campania e delle tariffe aziendali fino al 30 Aprile 2014;
  - g.3 la cessazione di validità dal 1° maggio 2014 dell'assetto tariffario Unico Campania ed il contestuale avvio del nuovo sistema tariffario, applicato a tutto il sistema di TPL campano, su base chilometrica da definire nel dettaglio dei diversi titoli e dei diversi livelli tariffari con successivo provvedimento deliberativo di giunta regionale;

**RILEVATO CHE:**

- a. ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, "la Regione è designata quale ente di governo del bacino unico regionale ottimale del Trasporto pubblico locale (TPL);
- b. ai sensi dell'art. 1, comma 90, della legge regionale 5/2013, la Regione favorisce la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di TPL attraverso la costituzione di comitati di indirizzo e di monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale, senza ulteriori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni partecipanti, il cui funzionamento è disciplinato con apposito regolamento deliberato dalla Giunta Regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
- c. in attuazione della citata disposizione la Giunta regionale con deliberazione n. 458 del 22/10/2013 ha approvato la proposta di regolamento di funzionamento dei comitati di indirizzo e monitoraggio;
- d. a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 12/12/2013 è stato emanato il relativo regolamento di esecuzione, registrato al n. 10 del 20/12/2013;
- e. ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento n. 10/2013, il Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi del TPL costituisce organismo di raccordo istituzionale attraverso cui la Regione favorisce la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino unico regionale e a tal fine lo stesso organismo promuove:
  - e.1 gli indirizzi regionali, concordati con gli enti locali, sulla rete e sull'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del bacino unico regionale e dei suoi lotti;
  - e.2 il raccordo tra la programmazione regionale e quella degli enti locali sui servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del bacino unico regionale e dei suoi lotti;

- e.3 le attività finalizzate all'elaborazione e all'aggiornamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la Mobilità (ACAM) e sentita la Consulta regionale per la Mobilità, istituite dagli articoli 21 e 29 della legge regionale 3/2002, e promuovendo l'adozione da parte degli enti locali, del Programma di partecipazione, previsto dall'art. 19 della legge regionale 3/2002;
- e.4 la formulazione di proposte migliorative relative ai servizi di trasporto pubblico locale volte all'ottimizzazione dell'integrazione modale dei servizi del bacino unico regionale e dei suoi lotti anche riguardo a forme complementari di mobilità sostenibile;
- e.5 le politiche di incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale;
- e.6 accordi e protocolli d'intesa tra le parti;
- e.7 il coordinamento tra le amministrazioni interessate in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, della carta della mobilità, e degli standard di qualità dei servizi, anche mediante la costituzione di nuclei ispettivi interistituzionali e con il supporto tecnico dell'ACAM.

#### TENUTO PRESENTE

- a. che l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, disciplina che «I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000 . Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991».
- b. che il DPCM dell' 11/03/2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario) definisce i principi e le modalità di ripartizione del fondo tra le Regioni sulla base dei seguenti cinque criteri, già richiamati nel comma 3 dell'art. 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):
  - b.1 offerta di servizio più idonea, efficiente ed economica;
  - b.2 incremento rapporto ricavi/costo;
  - b.3 progressiva riduzione dei servizi in eccesso ed incremento dei servizi a domanda elevata;
  - b.4 definizione di livelli occupazionali appropriati;
  - b.5 idonei strumenti di monitoraggio;
- c. che secondo il DPCM dell'11/03/2013 prima richiamato, la quota del 6% del fondo Nazionale viene assegnato sulla base del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi.

#### CONSIDERATO

- a. che l'integrazione tariffaria in Campania ha consentito di:
  - a.1 aumentare l'integrazione delle reti e l'accessibilità e la facilità di fruizione del sistema di tpl in Campania da parte degli utenti;
  - a.2 incrementare la fidelizzazione dell'utente;
- b. che si rilevano, al contempo, alcune criticità del sistema tariffario:
  - b.1 i livelli tariffari sono disallineati a causa della coesistenza di diversi schemi tariffari per le aziende rientranti nel sistema tariffario integrato e quelle non rientranti (per le quali vige tariffa aziendale per fasce chilometriche);
  - b.2 i livelli tariffari non presentano un'univoca articolazione territoriale;
  - b.3 che solo una parte delle aziende rientranti nel sistema tariffario integrato ha emesso titoli aziendali e che, pertanto, il sistema attuale non risulta omogeneo e non consente alla maggior parte degli utenti di scegliere una tariffa diversa da quella integrata, anche per l'utilizzo di un singolo vettore;
  - b.4 a livello regionale il rapporto ricavi/costi non raggiunge soglie soddisfacenti anche per le alte percentuali di evasione tariffaria;
- c. che nell'attuale contesto di programmazione, la revisione del sistema tariffario, prevista dalla delibera di Giunta regionale n. 88 del 26/03/2013, rappresenta una misura indispensabile per fronteggiare le diverse criticità dell'attuale sistema tariffario e, al tempo stesso, confermare e garantire i vantaggi di un sistema tariffario integrato ma anche una maggiore flessibilità e varietà di offerta per gli utenti.

#### CONSIDERATO ALTRESÌ,

- a. che l'ACAM, sulla base delle delibere citate in premessa e di quanto indicato dalla delibera di Giunta regionale n. 88 del 26/03/2013 ("cessazione di validità dal 1 maggio 2014 dell'assetto tariffario Unico Campania ed il contestuale avvio del nuovo sistema tariffario, applicato a tutto il sistema di TPL campano, su base chilometrica da definire nel dettaglio dei diversi titoli e dei diversi livelli tariffari con successivo provvedimento deliberativo di giunta regionale") e sulla base degli indirizzi strategici dell'Assessore regionale ai trasporti (introduzione di titoli aziendali; tutela degli abbonati con maggiore fidelizzazione degli utenti; rinvio a successiva regolamentazione delle tariffe agevolate; ampliamento della tariffa integrata) ha elaborato la "Proposta di una nuova struttura tariffaria regionale", trasmessa in data 21/02/2014 all'Assessore regionale ai trasporti, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a.1 conservare e migliorare i benefici dell'attuale sistema integrato;
  - a.2 rimodulare e uniformare lo schema tariffario a partire da una struttura su base chilometrica;
  - a.3 estendere la tariffa integrata;
  - a.4 prevedere l'introduzione del titolo aziendale, dando agli utenti l'effettiva possibilità di scegliere una tariffa tarata sull'effettivo utilizzo;
  - a.5 aumentare la quota degli utenti fidelizzati;

- a.6 aumentare il rapporto ricavi/costi;
- b. che la suddetta proposta è stato oggetto di analisi, valutazione e integrazione nelle sedute di lavoro del Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi del TPL del 18/03/2014 e del 02/04/2014 e del 10/04/2014;
- c. che, la suddetta proposta è stata oggetto di audizione delle aziende di trasporto pubblico locale campano nell'ambito delle sedute del 18/03/2014 e del 02/04/2014 dei sottogruppi tecnici di supporto al Comitato di indirizzo e monitoraggio del TPL;
- d. che la suddetta proposta è stata portata all'attenzione delle associazioni dei consumatori e degli utenti facenti parte della Consulta Regionale della Mobilità in occasione dell'incontro del 04/04/2014 presso l'Auditorium regionale;
- e. che a valle del suddetto iter di audizione e condivisione e dell'analisi delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati è stato definito il documento "Nuova struttura tariffaria regionale".

#### RITENUTO

- a. di prorogare la validità dell'attuale assetto delle tariffe al 31 agosto 2014, in relazione ai tempi necessari per le implementazioni tecniche e gestionali relative all'introduzione dei nuovi titoli di viaggio;
- b. di dover approvare il nuovo sistema tariffario descritto nel Documento "Nuova struttura tariffaria regionale", che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, con validità dal 1 settembre 2014;
- c. di dover prevedere i seguenti titoli di viaggio, così come descritti nel Documento "Nuova struttura tariffaria regionale" che, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa:
  - c.1 corsa singola: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l'utente può effettuare un singolo spostamento utilizzando un solo mezzo di una sola azienda di trasporto;
  - c.2 orario: con questo titolo, previsto solo a livello integrato, l'utente può effettuare uno o più spostamenti utilizzando una o più aziende di trasporto nell'ambito della validità temporale e/o territoriale prefissata;
  - c.3 giornaliero: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l'utente può effettuare uno o più spostamenti utilizzando una o più aziende di trasporto (a seconda che il titolo sia aziendale o integrato) nell'ambito della validità temporale e/o territoriale prefissata. Tale titolo ha validità fino alle ore 24:00 del giorno di validazione;
  - c.4 settimanale: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato (nelle aree urbane e sub urbane), l'utente può effettuare uno o più spostamenti utilizzando una o più aziende di trasporto (a seconda che il titolo sia aziendale o integrato) nell'ambito della validità temporale e/o territoriale prefissata;
  - c.5 mensile: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l'utente può effettuare uno o più spostamenti giornalieri utilizzando una o più aziende di trasporto (a seconda che il titolo sia aziendale o integrato) nell'ambito della validità temporale e/o territoriale prefissata;

- c.6 annuale: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l'utente può effettuare uno o più spostamenti giornalieri utilizzando una o più aziende di trasporto (a seconda che il titolo sia aziendale o integrato) nell'ambito della validità temporale e/o territoriale prefissata.
- d. di dover stabilire per i titoli di viaggio extraurbani la seguente differenziazione, così come descritta nel Documento "Nuova struttura tariffaria regionale" che, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa:
- d.1 titolo tipo "NA":
- d.1.1. spostamenti che hanno origine o destinazione nell'area urbana di Napoli;
- d.1.2. spostamenti che hanno origine e destinazione all'esterno dell'area urbana di Napoli ma che transitano all'interno della stessa;
- d.2 titolo tipo "AC" (altri comuni):
- d.2.1. spostamenti che hanno origine e destinazione all'esterno dell'area urbana di Napoli senza transitare all'interno della stessa;
- e. di dover prevedere che i titoli integrati "AC" (altri comuni), nella fascia chilometrica di pertinenza, consentono di utilizzare eventuali servizi urbani nei comuni di destinazione, nell'ambito della validità temporale del biglietto;
- f. di dover prevedere i livelli tariffari massimi dei titoli integrati e aziendali ed i livelli tariffari da adottare per i diversi titoli integrati ed aziendali così come indicato nel documento "Proposta di una nuova struttura tariffaria regionale";
- g. di dover prevedere la validità temporale e spaziale dei titoli come indicati nel Documento "Nuova struttura tariffaria regionale" che, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
- h. di dover prevedere l'obbligo di ingresso nel sistema tariffario integrato per tutte le aziende che esercitano servizi urbani nei comuni capoluogo o che esercitano complessivamente in Regione Campania un volume di produzione di almeno 1.000.000 bus-km annui, lasciandolo facoltativo per le altre aziende;
- i. di dover prevedere la possibilità di adottare tariffe "speciali" non previste dal documento approvato, previa autorizzazione della Regione, su proposta delle aziende e/o degli enti locali, purché queste non alterino l'equilibrio economico delle aziende e/o le previsioni dei contratti di servizio;
- j. di dover confermare ed estendere anche alla modalità ferroviaria, la possibilità di acquisto a bordo dei biglietti di corsa semplice o orari, applicando allo stesso un sovrapprezzo massimo del 30% arrotondato ai 0,50 euro;
- k. di dover prevedere la possibilità di trasportare biciclette sui mezzi di TPL, applicando un supplemento pari a 2,00 euro, da convalidare opportunamente in corrispondenza del trasporto. Il trasporto è gratuito se la bicicletta è pieghevole ed è trasportata chiusa all'interno di un'apposita sacca;
- l. di dover demandare a successivo provvedimento la definizione di tariffe agevolate e delle tariffe per le tratte interregionali di percorrenza superiore ai 100 km;

- m. di dover demandare a successivo provvedimento la definizione di tariffe per i servizi di collegamento marittimi e la relativa integrazione con i servizi di TPL terrestri;
- n. di dover demandare al Comitato di indirizzo e monitoraggio del TPL, su proposta dell'ACAM, la definizione della matrice delle distanze per ogni singola coppia di Comuni della Campania, in base alla quale si calcola il corrispondente livello tariffario.

#### VISTI

- la legge regionale n.3 del 28/03/2002;
- la legge regionale n. 5 del 06/05/2013;
- il regolamento regionale n. 10 del 20/12/2013;
- la DGR n. 963 del 30/12/2010;
- la DGR n. 78 del 07/03/2011;
- la DGR n. 611 del 19/10/2012;
- la DGR n. 88 del 26/03/2013;
- la DGR n. 458 del 22/10/2013;
- Il decreto legislativo n. 422 del 19/11/1997;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- la legge n. 228 del 24/12/2012;
- DPCM dell'11/03/2013;

Propone e la Giunta a voti unanimi

#### DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di prorogare la validità dell'attuale assetto delle tariffe al 31 agosto 2014, in relazione ai tempi necessari per le implementazioni tecniche e gestionali relative all'introduzione dei nuovi titoli di viaggio;
2. di approvare il nuovo sistema tariffario descritto nel Documento "Nuova struttura tariffaria regionale", che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, con validità dal 1 settembre 2014;
3. di prevedere i seguenti titoli di viaggio, così come descritti nel Documento "Nuova struttura tariffaria regionale" che, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa:
  - 3.1 corsa singola: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l'utente può effettuare un singolo spostamento utilizzando un solo mezzo di una sola azienda di trasporto;



- 3.2 orario: con questo titolo, previsto solo a livello integrato, l'utente può effettuare uno o più spostamenti utilizzando una o più aziende di trasporto nell'ambito della validità temporale e/o territoriale prefissata;
  - 3.3 giornaliero: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l'utente può effettuare uno o più spostamenti utilizzando una o più aziende di trasporto (a seconda che il titolo sia aziendale o integrato) nell'ambito della validità temporale e/o territoriale prefissata. Tale titolo ha validità fino alle ore 24:00 del giorno di validazione;
  - 3.4 settimanale: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato (nelle aree urbane e sub urbane), l'utente può effettuare uno o più spostamenti utilizzando una o più aziende di trasporto (a seconda che il titolo sia aziendale o integrato) nell'ambito della validità temporale e/o territoriale prefissata;
  - 3.5 mensile: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l'utente può effettuare uno o più spostamenti giornalieri utilizzando una o più aziende di trasporto (a seconda che il titolo sia aziendale o integrato) nell'ambito della validità temporale e/o territoriale prefissata;
  - 3.6 annuale: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l'utente può effettuare uno o più spostamenti giornalieri utilizzando una o più aziende di trasporto (a seconda che il titolo sia aziendale o integrato) nell'ambito della validità temporale e/o territoriale prefissata.
4. di stabilire per i titoli di viaggio extraurbani la seguente differenziazione, così come descritta nel Documento "Nuova struttura tariffaria regionale" che, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa:
    - 4.1 titolo tipo "NA":
      - 4.1.1. spostamenti che hanno origine o destinazione nell'area urbana di Napoli;
      - 4.1.2. spostamenti che hanno origine e destinazione all'esterno dell'area urbana di Napoli ma che transitano all'interno della stessa;
    - 4.2 titolo tipo "AC" (altri comuni):
      - 4.2.1. spostamenti che hanno origine e destinazione all'esterno dell'area urbana di Napoli senza transitare all'interno della stessa;
  5. di prevedere che i titoli integrati "AC" (altri comuni), nella fascia chilometrica di pertinenza, consentono di utilizzare eventuali servizi urbani nei comuni di destinazione, nell'ambito della validità temporale del biglietto;
  6. di prevedere i livelli tariffari massimi dei titoli integrati e aziendali ed i livelli tariffari da adottare per i diversi titoli integrati ed aziendali così come indicato nel documento "Proposta di una nuova struttura tariffaria regionale";
  7. di prevedere la validità temporale e spaziale dei titoli come indicati nel Documento "Nuova struttura tariffaria regionale" che, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

8. di prevedere l'obbligo di ingresso nel sistema tariffario integrato per tutte le aziende che esercitano servizi urbani nei comuni capoluogo o che esercitano complessivamente in Regione Campania un volume di produzione di almeno 1.000.000 bus-km annui, lasciandolo facoltativo per le altre aziende;
9. di prevedere la possibilità di adottare tariffe "speciali" non previste dal documento approvato, previa autorizzazione della Regione, su proposta delle aziende e/o degli enti locali, purché queste non alterino l'equilibrio economico delle aziende e/o le previsioni dei contratti di servizio;
10. di confermare ed estendere anche alla modalità ferroviaria, la possibilità di acquisto a bordo dei biglietti di corsa semplice o orari, applicando allo stesso un sovrapprezzo massimo del 30% arrotondato ai 0,50 euro;
11. di prevedere la possibilità di trasportare biciclette sui mezzi di TPL, applicando un supplemento pari a 2,00 euro, da convalidare opportunamente in corrispondenza del trasporto. Il trasporto è gratuito se la bicicletta è pieghevole ed è trasportata chiusa all'interno di un'apposita sacca;
12. di demandare a successivo provvedimento la definizione di tariffe agevolate e delle tariffe per le tratte interregionali di percorrenza superiore ai 100 km;
13. di demandare a successivo provvedimento la definizione di tariffe per i servizi di collegamento marittimi e la relativa integrazione con i servizi di TPL terrestri;
14. di demandare al Comitato di indirizzo e monitoraggio del TPL, su proposta dell'ACAM, la definizione della matrice delle distanze per ogni singola coppia di Comuni della Campania, in base alla quale si calcola il corrispondente livello tariffario;
15. di trasmettere il presente provvedimento alle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, ai Comuni capoluogo, alla Direzione Generale per la mobilità e al Consorzio Unico Campania per i rispettivi adempimenti di competenza.
16. di incaricare il Direttore dell'Ufficio BURC di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione.